

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/80 DEL CONSIGLIO  
del 27 giugno 1980**

**relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di cooperazione nonché dall'accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, qui di seguito denominato «accordo di cooperazione», è stato firmato il 2 aprile 1980 e che un accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, qui di seguito denominato «accordo provvisorio», è stato concluso il 30 maggio 1980;

considerando che, per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative previste dagli articoli 35-38 e 55 dell'accordo di cooperazione e dagli articoli 22-25 e 36 dell'accordo provvisorio, è opportuno precisare le modalità secondo le quali si applica la normativa comunitaria, in particolare quella del regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni <sup>(2)</sup>, nonché quella del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In caso di pratiche di dumping o di sovvenzioni che potrebbero giustificare l'applicazione da parte della Comunità

<sup>(1)</sup> Parere reso il 20 giugno 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

unità delle misure di cui agli articoli 35 dell'accordo di cooperazione e 22 dell'accordo provvisorio, è decisa, secondo la procedura e le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3017/79, l'istituzione di dazi anti-dumping o di dazi compensativi.

*Articolo 2*

Nei casi che potrebbero giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di cui agli articoli 36 e 55 dell'accordo di cooperazione, 23 e 36 dell'accordo provvisorio, il Consiglio, nelle condizioni definite in detti articoli, può adottare le misure di salvaguardia adeguate secondo la procedura e le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 926/79, in particolare dall'articolo 13.

In caso di urgenza e nelle condizioni previste dagli articoli 36 dell'accordo di cooperazione e 23 dell'accordo provvisorio:

- la Commissione può decidere le adeguate misure di salvaguardia secondo la procedura e le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 926/79, in particolare dall'articolo 12;
- ogni Stato membro può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia conformi al regime descritto all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 926/79.

*Articolo 3*

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle normative specifiche adottate ai termini dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in via complementare.

2. L'articolo 2, secondo comma, secondo trattino non si applica in quanto tale ai prodotti contemplati dalla suddetta normativa.

Consiglio di cooperazione e alla Commissione mista, previste dagli articoli 38 dell'accordo di cooperazione e 25 dell'accordo provvisorio.

*Articolo 4*

La Commissione effettua le notifiche della Comunità al

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1980.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
A. SARTI

---